



UFF. DIR/MRT
PROT.

Roma

**Oggetto: Richiesta chiarimenti art. 7 comma 4 quater
D.L. 192/2014 convertito dalla L. 11/2015**

Ill. On.
Beatrice Lorenzin
Ministro della salute
b.lorenzin@sanita.it
segreteria@sanita.it

Ill. Avv.
Maurizio Borgo
Capo dell'Ufficio Legislativo
m.borgo@sanita.it
segr.legislativo@sanita.it

Ill. Cons.
Cons. Giuseppe Chiné
Capo di gabinetto
g.chine@sanita.it
segr.capogabinetto@sanita.it

Questa Federazione desidera sottoporre all'autorevole attenzione di codesto Ministero la questione relativa all'interpretazione dell'articolo 7, comma 4 *quater*, del D.L. 192/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 11/2015. Come è noto, tale disposizione differisce fino al 31 dicembre 2016 l'efficacia delle disposizioni in materia di requisiti per il trasferimento della titolarità della farmacia, di cui all'articolo 12 della L. 475/1968.

La formulazione della suddetta disposizione risulta foriera di dubbi interpretativi, in quanto il testo letterale appare non conforme alle intenzioni del legislatore così come desumibili dagli atti parlamentari: dalla *"Sintesi degli emendamenti approvati dalle Commissioni I Affari Costituzionali e V Bilancio"* n. 254/2 del 17 febbraio 2015, è, in effetti, evidenziato che *"l'effetto della norma è pertanto quello di restringere alla sola iscrizione all'albo dei farmacisti i requisiti necessari per acquisire la titolarità della farmacia per trasferimento. Infatti, in base al comma 8 dell'art. 12 della citata legge L. 475/1968 il trasferimento di farmacia può aver luogo a favore di farmacista che sia iscritto all'albo professionale e che abbia conseguito l'idoneità o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall'autorità sanitaria competente."*

Al riguardo, si evidenzia che, nel corso dell'iter alla Camera dei Deputati, è stato accolto dal Governo come raccomandazione l'ordine del giorno 9/2803/190, a firma dell'On. Anna Margherita Miotto, che impegna l'Esecutivo *"ad individuare anche in via amministrativa un solo requisito fra quelli previsti dall'articolo 12 predetto, per quale sia possibile la deroga ai fini del trasferimento della titolarità della farmacie nel prossimo biennio."* Analogamente, anche durante l'esame al Senato, è stato accolto come raccomandazione dal Governo l'ordine del giorno G71779/1e5/36, a firma della Sen. Nerina Dirindin ed altri, di identico contenuto.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582

e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

Inoltre, la Commissione 12^a (Igiene e Sanità) del Senato, nel parere favorevole reso in sede consultiva, ha formulato la seguente osservazione:

“in riferimento alla disciplina transitoria recata dal comma 4 quater dell’articolo 7, in tema di requisiti per il trasferimento delle farmacie, occorre precisare la portata derogatoria della disposizione ed escludere che possano essere derogati requisiti fondamentali per assicurare la qualità dei servizi resi dall’intero sistema delle farmacie convenzionate; inoltre, occorre interrogarsi sull’impatto di tale disciplina transitoria anche alla luce dell’evoluzione legislativa che sta interessando il settore.”

Sembrerebbe, dunque, che l’obiettivo del Legislatore sia quello di derogare temporaneamente l’efficacia delle disposizioni che richiedono, per il trasferimento della titolarità, esclusivamente il requisito dell’idoneità.

L’eventuale interpretazione estensiva della norma comporterebbe, invece, la sospensione anche degli altri requisiti individuati dalle seguenti disposizioni dell’art. 12 della L. 475/1968:

- comma 1, in base al quale il trasferimento della titolarità della farmacia può avvenire solo dopo che siano decorsi tre anni dalla conseguita titolarità;
- comma 2, ai sensi del quale il trasferimento può aver luogo esclusivamente nei confronti di un farmacista che abbia conseguito la titolarità ovvero che sia risultato idoneo in un precedente concorso;
- comma 7, primo periodo, secondo il quale al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia, per una volta soltanto nella vita ed entro due anni dal trasferimento, è consentito di acquistare un’altra farmacia senza dover superare il concorso per l’assegnazione;
- comma 7, secondo periodo, in base al quale il farmacista che abbia trasferito la propria farmacia, senza averne acquistato un’altra entro due anni, può acquistare una nuova farmacia purché abbia svolto sei mesi di attività professionale certificata dalla ASL competente durante l’anno precedente l’acquisto ovvero abbia conseguito l’idoneità in un concorso effettuato nei due anni anteriori;
- comma 8, ai sensi del quale il trasferimento della farmacia può aver luogo a favore di un farmacista iscritto all’albo, che abbia conseguito l’idoneità ovvero che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall’autorità sanitaria;
- comma 12, secondo il quale gli eredi di un titolare di farmacia deceduto possono trasferire la titolarità della farmacia nei confronti di un farmacista iscritto all’albo che abbia conseguito la titolarità ovvero sia risultato idoneo in un precedente concorso) farebbe, difatti, venir meno delle disposizioni previste al fine di evitare iniziative meramente speculative nel trasferimento delle farmacie, finalità di certo non compatibile con l’ordinamento vigente né coerente con la evidenziata volontà del legislatore.

Alla luce di quanto sopra sottolineato, la scrivente chiede cortesemente l’autorevole parere di codesto Dicastero, al fine di poter fornire ai farmacisti iscritti all’albo idonee indicazioni in merito alla portata della suddetta norma.

In attesa di un cortese riscontro, si inviano i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Sen. Andrea Mandelli)